

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 817 del 5 giugno 2023

**Revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020 alla società JET MARKET S.R.L., ai sensi dell'Ordinanza n. 2 del 19/02/2019 e ss.mm.ii., Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici.**

**Visti:**

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;
- l'Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e successive modifiche e/o integrazioni, emanata a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investitori produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012." che, all'art. 8 del dispositivo, dispone di incaricare il Responsabile del Procedimento di liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato, di provvedere:
  - all'approvazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti;
  - alla proposta di liquidazione dei contributi e ad ogni atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche che si renderanno necessarie successivamente all'avvio del procedimento di rendicontazione;
  - I Decreti n. 854/2019, n. 925/2019, n. 940/2019, n. 963/2019, n. 1022/2019, n. 1067/2019, n. 1144/2019, n. 1182/2019, n. 1244/2019, n. 1371/2019, n. 1557/2019, n. 1067/2019 come rettificato da Decreto n. 1380/2019, con i quali si sono concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019;
  - l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 e repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

**Vista** l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

**Richiamato** il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; "Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di

qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

**Preso atto che:**

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

**Richiamato**, in particolare, della suddetta Ordinanza n. 2/2019, e s.m.i., il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

**Dato atto che:**

- in data **04/06/2020**, la società **JET MARKET S.R.L.** ha presentato ai sensi dell'Ord. 2/2019 s.m.i., la domanda di contributo acquisita al prot. n. CR/2020/11824, il cui progetto prevedeva la trasformazione di un minimarket della JET MARKET S.R.L. situato nelle mura storiche della città di Ferrara, in un locale che venda alimenti confezionati, in gran parte refrigerati in quanto freschi, per un consumo sia "take away" che "in loco" senza servizio al tavolo;
- con il **Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020**, è stato concesso alla società **JET MARKET S.R.L.**, con sede nel Comune di Ferrara (FE), in Via Giuseppe Garibaldi n. 195, Codice Fiscale e Partita IVA 02005640384, un contributo pari al 60% della spesa ammessa di **€ 146.195,00**, per un importo di **€ 87.717,00**;
- in data **10/05/2021** con **Prot. CR/2021/6439** la società **JET MARKET S.R.L.** ha richiesto la proroga degli interventi, accolta dal Responsabile del Procedimento in data **14/05/2021** con **Prot. CR/2021/6766**, fissando al 11/12/2021 il termine per l'ultimazione degli interventi ed al 11/02/2022 il termine ultimo concesso per la presentazione della rendicontazione delle spese;

**Preso atto, inoltre, che:**

- la società **JET MARKET S.R.L.** ha richiesto con domanda acquisita al **Prot. CR/2022/990** del **09/02/2022** l'erogazione a saldo del contributo concesso e ha presentato la documentazione di spesa prevista al paragrafo 39 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.;
- la domanda di pagamento, con la relativa documentazione di spesa, è stata presentata attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservata agli atti;

- nel corso dell'istruttoria di liquidazione, e precisamente in data **11/04/2022**, è stata inviata al beneficiario un'integrazione documentale avente **Prot. CR/2022/3812** ai sensi **dell'articolo 44, comma 2, dell'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii.**, rubricato "Termine per la conclusione della istruttoria delle domande di pagamento e della documentazione di spesa": *[...] 2. Il suddetto termine è da considerarsi interrotto qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti;*
- il beneficiario ha dato riscontro alla richiesta di integrazione in data **27/05/2022**, acquisito al **Prot. CR/2022/5603**, confermando il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, nonché la mancata certificazione degli impianti, benché le lavorazioni fossero state tutte fatturate;

**Considerato, quindi, che:**

- la documentazione prodotta contiene giustificativi che confermano la contabilizzazione delle fatture per lavorazioni non ancora ultimate;
- la valutazione tecnico-amministrativa della domanda di pagamento e delle integrazioni ricevute, rileva il mancato rispetto di quanto previsto **dall'articolo 32 comma 1 e 2 e dall'articolo 46 comma 1 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii**, in particolare:
  - articolo 32 comma 1 e comma 2 "Termine di conclusione dei progetti":
    1. *I progetti ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del relativo contributo";*
    2. *Ai sensi del presente bando la data di conclusione dei progetti coincide con la data dell'effettiva ultimazione degli interventi a cui afferiscono le spese previste nel progetto stesso, attestata, rispettivamente, da una dichiarazione del direttore dei lavori oppure dai documenti di consegna dei beni o del prodotto delle consulenze richieste, fatto salvo che, al momento della rendicontazione delle spese, l'immobile dove sono stati realizzati gli interventi stessi dovrà risultare quale unità locale o sede operativa del soggetto beneficiario e **la relativa attività dovrà essere aperta al pubblico**";*
  - articolo 46 comma 1 "Obblighi di carattere generale" 1. *I beneficiari del contributo hanno l'obbligo: di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso; di provare, al momento della presentazione della domanda di pagamento del contributo, che l'attività in relazione alla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi a contributo, sia ancora in corso di svolgimento oppure – nel caso di progetti finalizzati all'avvio di nuove attività – che sia stata effettivamente avviata;*

**Rilevato, che:**

- in data **26/10/2022** con **Prot. CR/2022/10397** è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ricorrendo i presupposti per il mancato rispetto dell'articolo 32 comma 1 e 2 e dall'articolo 46 comma 1 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii.;
- in data **04/11/2022** con **Prot. CR/2022/10595** il Beneficiario ha presentato le controdeduzioni relative allo svolgimento dell'attività con relativa documentazione;
- tale documentazione e le giustificazioni prodotte, non hanno sanato le criticità emerse, in quanto:

- l'attività, che dalla visura camerale n. T488221910 estratta dal Registro Imprese in data 16/09/2022 risultava sospesa dal 27/05/2022 al 31/12/2022, dalla nuova Visura Camerale estratta in data 04/11/2022 n. 493882494, risulta attiva soltanto dal 03/11/2022 (data ultimo protocollo presso la CCIIA 03/11/2022);
- il termine del 11/12/2021 previsto per l'ultimazione dei lavori non è stato rispettato poiché a tale data, i lavori non sono stati completati a seguito della mancata installazione dei sanitari per causa imputata alla ditta incaricata della realizzazione degli interventi stessi poiché, il *"certificato di conformità dell'impianto elettrico"* ed il *"certificato di rispondenza dell'impianto idrico"* sono stati entrambi ottenuti solo in data 20/06/2022;
- i due dipendenti sono stati assunti solo in data 07/03/2022 e la cessazione del rapporto di lavoro è peraltro avvenuta in data 25/03/2022;

**Pertanto**, la sospensione dell'attività al Registro Imprese, e le ulteriori evenienze riscontrate, confermano il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 32, comma 1 e 2 e dall'articolo 46, comma 1 e del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii;

- in data **22/12/2022** è stato effettuato il sopralluogo, durante il quale sono stati visionati i beni richiesti a contributo, nel corso del quale è stato riscontrato il mancato funzionamento di quattro frigoriferi e del banco bar, nonché, la sede dell'attività risultava chiusa al pubblico con registrazione nel "Registro dei corrispettivi" di scontrini di "delivery";

**Ravvisato, dunque, che:**

- in data **09/02/2023** con **Prot. CR/2023/869**, tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti a seguito di trasmissione del preavviso di revoca e del sopralluogo effettuato, è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., comunicazione di riavvio dell'attività istruttoria;
- In data **23/02/2023** è stato effettuato un ulteriore sopralluogo presso la sede del beneficiario sita nel Comune di Ferrara (FE), in Via Garibaldi n. 195, dal quale è emerso che:
  - il locale era ancora chiuso al pubblico e all'interno non veniva esercitata l'attività di "vendita di alimenti per il consumo sia 'take away' che 'in loco' senza servizio al tavolo" per la quale il progetto è stato ammesso ai contributi con Decreto n. 1586 del 11 Settembre 2020;
  - inoltre, i quattro frigoriferi si presentavano ancora imballati e non collegati alla rete elettrica;
  - sono stati visionati gli scontrini fiscali emessi dalla società riportanti la dicitura "delivery", svolta tra l'8 marzo 2022 e il 25 marzo 2022 come da registro corrispettivi, che non rientra, come anzidetto, tra le attività che caratterizzano il progetto ammesso, e comunque, tale attività è stata svolta successivamente alla data di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese;
- in data **28/02/2023** con **Prot. CR 28/02/2023.0001317**. E il legale rappresentante della società **JET MARKET S.R.L.** ha inviato una comunicazione con la quale è stato anticipato che verrà avviata in data 7 marzo 2023 la vendita con consegna tramite delivery, e successivamente sarà disponibile anche la vendita con caffetteria;

- in data **03/04/2023** con **Prot. CR/2023/2104**, a conclusione delle integrazioni richieste e dei sopralluoghi in loco effettuati nel corso dell'istruttoria della domanda di liquidazione del contributo presentata in data 09/02/2022, è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo che ha riepilogato tutto quanto emerso, ricorrendone i presupposti per il mancato rispetto **dell'articolo 32 comma 1 e 2 e dall'articolo 46 comma 1 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 23 del 20 luglio 2020 e ss.mm.ii.**;
- in data **20/04/2023** il beneficiario, adducendo di non aver potuto prendere visione del preavviso di revoca del 03/04/2023 CR/2023/2104, ha trasmesso le sue osservazioni che non hanno sanato le criticità evidenziate nei preavvisi di revoca, correlate sostanzialmente al mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori e alla mancata dimostrazione che l'attività in relazione alla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi a contributo fosse effettivamente avviata e aperta al pubblico al momento della rendicontazione delle spese;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare totalmente l'importo del contributo pari a **€ 87.717,00** concesso con il **Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020** alla società **JET MARKET S.R.L.** con sede nel Comune di Ferrara (FE), in Via Giuseppe Garibaldi n. 195, Codice Fiscale e Partita IVA 02005640384, CUP E79J19000740008;
2. che la società **JET MARKET S.R.L.** non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto non è stato emesso alcun decreto di liquidazione;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmesso, attraverso l'applicativo SFINGE, alla società **JET MARKET S.R.L.**, a cura del Responsabile del procedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna,

firmato digitalmente

Stefano Bonaccini